

Codice A1816B

D.D. 9 aprile 2024, n. 798

R.D. 523/1904 - Demanio idrico fluviale: CNPO972 - Concessione demaniale per la realizzazione di rampe di accesso a fondi interclusi, dall'argine del torrente Maira, nel Comune di Racconigi (CN) Richiedente: Allasia Marco.



ATTO DD 798/A1816B/2024

DEL 09/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Demanio idrico fluviale: CNPO972 – Concessione demaniale per la realizzazione di rampe di accesso a fondi interclusi, dall'argine del torrente Maira, nel Comune di Racconigi (CN)
Richiedente: Allasia Marco.

Premesso che:

- con nota assunta al prot. n. 45562/A1816B del 24/10/2023 il Dott. Marco Allasia - ha presentato la domanda di concessione demaniale, con allegata parte della documentazione, poi completata con nota assunta al prot. n. 55707/A1816B del 27/12/2023 per la realizzazione di rampe di accesso a fondi interclusi, dall'argine del torrente Maira, nel Comune di Racconigi (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici della domanda stessa;
- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti a firma del Dott. For. Marco Allasia, in base al quale è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale 16/12/2022 n. 10/R (di seguito "regolamento"), consistente nella realizzazione di rampe di accesso a fondi interclusi, dall'argine del torrente Maira, nel Comune di Racconigi (CN), (tra i lotti censiti al C.T. Foglio 29, mappali n. 452 e 2078 e Foglio 29, mappale n. 281);
- il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha richiesto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 56163/A1816B del 28/12/2023, integrazioni, ricevute dal richiedente, con nota assunta al prot. n. 56377/A1816B del 29/12/2023;
- con nota prot. n. 8600/A1816B del 20/02/2024 è stato richiesto nulla osta idraulico ex R.D. 25/07/1904 n. 523 all'AIPO Agenzia Interregionale del fiume Po in qualità di autorità idraulicamente competente, allegando la bozza di schema di provvedimento di compatibilità idraulica e concessione demaniale ricordando che come previsto dall'art. 9 comma 2 del regolamento regionale 10/R del 16/12/2022 il termine per eventuali ulteriori prescrizioni è di 45 giorni dalla trasmissione della proposta di provvedimento;
- l'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi

all'Albo Pretorio del Comune di Racconigi (pubblicazione dal 29/12/2023 al 13/01/2024 come da referto pervenuto al prot. n. 2573/A1816B del 17/01/2024), senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Considerato che:

- la realizzazione degli accessi in argomento non modifica, né apporta problematiche relative all'argine demaniale (realizzato da AIPo), in destra idrografica del torrente Maira;
- il transito sulla pista presente sul rilevato arginale è regolamentato da cartellonistica con divieto di transito - eccetto autorizzati ed è attualmente in uso per l'accesso ai fondi agricoli il cui accesso risulta intercluso dall'opera arginale stessa, per cui risulta accoglibile la richiesta di esenzione dal pagamento del canone, ai sensi dell'allegato A, della L.R. 19/2018 e s.m.i. (par. "Esenzioni e riduzioni del canone", punto 5).

Visto il parere di compatibilità idraulica pervenuto dall'AIPo – Agenzia Interregionale del fiume Po, Autorità idraulica competente (pratica AIPo n. 168/2024A), assunta al prot. 14630/A1816B del 20/03/2024, favorevole con prescrizioni, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

Visti gli elaborati progettuali, l'istruttoria effettuata, compreso il sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi, da parte dei funzionari incaricati, si ritiene possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base del disciplinare tipo allegato alla convenzione contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata ed i cui disposti qui si richiamano integralmente.

Considerato che:

Ai sensi dell'art.12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

La Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associate all'accertamento contabile 258/23 sul capitolo 31225.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 *"Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R.17 ottobre 2016n. 1-4046 e14 giugno 2021n. 1-3361"*

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n. 118/2011;

DETERMINA

1) di concedere ad Allasia Marco l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di accessi dal rilevato arginale del Torrente Maira nel Comune di Racconigi (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e successiva integrazione;

2) di prendere atto del parere di compatibilità idraulica pervenuto dall'AIPo – Agenzia Interregionale del fiume Po, Autorità idraulica competente (pratica AIPo n. 168/2024A), assunta al prot. n. 14630/A1816B del 20/03/2024, favorevole con prescrizioni, qui di seguito riportate:

- 1. la piantagione del gelseto dovrà essere collocata a distanza maggiore di 4 metri dal piede del rilevato arginale;*
- 2. il Proponente dovrà predisporre i necessari accorgimenti per non modificare o danneggiare la stabilità della scarpata arginale durante le fasi di realizzazione delle rampe;*
- 3. non potranno essere effettuati scavi sui paramenti arginali, e l'apporto di materiale da cave esterne dovrà avere i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente;*
- 4. i paramenti delle rampe dovranno essere opportunamente inerbiti per la protezione dal dilavamento della scarpata e semina finale di essenze erbacee "autoctone";*
- 5. il Proponente dovrà comunicare al competente Ufficio AIPo le date di inizio e fine lavori, i nominativi dei Responsabili dei lavori e del cantiere e tutti i riferimenti/recapiti della Ditta che eseguirà i lavori;*
- 6. qualora sia presente il fosso di scolo delle acque al piede del rilevato si dovrà prevedere al sotto delle rampe il posizionamento di idonea tubazione;*
- 7. i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni e quelli estranei rimossi dovranno essere idoneamente smaltiti in base alla normativa vigente;*
- 8. se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali sul rilevato arginale, benché con carattere temporaneo;*
- 9. durante l'esecuzione dei lavori non dovranno in alcun modo essere rimosso o danneggiato il rilevato arginale così come le opere idrauliche presenti; il proponente dovrà ripristinare, a tutte sue cure e spese, qualsiasi danno che dovesse derivare alle opere idrauliche e alle proprietà demaniali, a seguito e durante l'esecuzione dei lavori;*
- 10. è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti sul rilevato arginale, depositare o scaricare su di esso o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;*
- 11. rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza delle lavorazioni, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente, prima dell'inizio delle operazioni e durante il loro svolgimento, dovrà informarsi e monitorare sugli appositi bollettini di allerta meteorologica e idraulica rilasciati quotidianamente di eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;*
- 12. il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che all'Ufficio AIPo competente, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai*

fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;

13. *per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta.*

Si rammenta in ogni caso che:

- la pista di servizio sulla sommità arginale non possiede le caratteristiche di sicurezza al transito previste per le strade carrabili;

- è assolutamente vietata l'occupazione, anche provvisoria, della sommità arginale con manufatti, mezzi o quant'altro, se non espressamente autorizzati;

- è fatto divieto assoluto di transito sulle banchine laterali e pertanto il transito stesso è consentito a senso unico alternato;

- la velocità di transito degli automezzi sulla sommità arginale non può superare i 10 km/h.

Il Richiedente dovrà trasmettere all'Ufficio Operativo AIPo di Alba per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, la data di inizio e fine lavori.

A lavori ultimati dovrà inoltre essere trasmessa idonea documentazione fotografica e dichiarazione asseverata congiunta del Direttore dei Lavori e del Proponente, nella quale si attesti che "l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da AIPo". La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di regolare esecuzione" degli interventi di che trattasi (planimetrie, sezioni e profili delle zone di intervento interferenti con il rilevato arginale, documentazione fotografica, ecc).

3) il Committente dovrà eseguire l'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali in premessa richiamati e agli atti del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, nel rispetto delle seguenti valutazioni:

- a. l'accesso dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale -Cuneo;
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- c. l'opera di difesa arginale interessata dall'esecuzione dei lavori dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza senza arrecare alcun danno. Il concessionario resta l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- d. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- e. l'accesso in argomento dovrà essere realizzato, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **anni tre** a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- f. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore ad AIPo e Provincia di Cuneo, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato

della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- g. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo);
- h. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento dell'opera originale esistente;
- i. il Settore Tecnico regionale – Cuneo si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- j. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

4) di stabilire che:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2033, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:

Arch. Marco Rozio

Ing. Linda Fazio

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori